

Codice DB1418

D.D. 16 settembre 2010, n. 2398

**Regio Decreto n. 3267/1923 e Legge Regionale n. 45/1989. Ditta: Monterosa 2000 S.p.A..
Comune: Alagna Valsesia (VC). Localita': Alpe Pianalunga. Lavori: Realizzazione di nuova
autorimessa per mezzi battipista.**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di **autorizzare** ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 la Ditta Monterosa 2000 S.p.A. con sede in Alagna Valsesia (VC) – Frazione Bonda, 7 ad effettuare le trasformazioni del suolo per l'esecuzione dei lavori di *realizzazione di nuova autorimessa per mezzi battipista* da effettuarsi su terreni iscritti a Catasto al Foglio 11, mappale 62 del Comune di Alagna Valsesia (VC).

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) *i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;*
- 2) *l'eventuale materiale terroso in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;*
- 3) *si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedirne la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni, il ruscellamento incontrollato delle stesse, erosioni e smottamenti;*
- 4) *si dovrà porre la massima attenzione affinché il materiale di risulta non venga scaricato a valle, soprattutto all'interno delle linee di impluvio.*

Dovranno inoltre essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata per la parte tecnica e progettuale, per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici e per gli aspetti forestali e di recupero ambientale.

Dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- A) *i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;*
- B) *tutte le aree di cantiere oggetto d'intervento dovranno essere recuperate con idonea opera d'inerbimento, non appena i singoli lavori saranno conclusi, secondo la tecnica descritta negli elaborati progettuali, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le semine in caso di non soddisfacente riuscita degli stessi;*
- C) *tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali;*
- D) *ai fini di un ottimale recupero ambientale finale dovrà essere previsto, per tutte le aree oggetto di scavo e su quelle di riporto, il preventivo scotico del terreno vegetale ed il suo accantonamento per il successivo ricoprimento e inerbimento;*
- E) *in fase esecutiva dovrà essere garantita la presenza sul cantiere di un geologo professionista incaricato dalla Direzione Lavori, che dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geologiche, geotecniche ed idrogeologiche effettivamente riscontrate in sito con quelle adottate nel modello geologico risultante dalle indagini effettuate;*

F) per garantire la stabilità dei manufatti e quella dei serbatoi da interrare, la verifica in situ della profondità della superficie piezometrica della falda dovrà essere effettuata da parte del geologo professionista preventivamente alla redazione del progetto esecutivo, al fine di poter eventualmente prevedere e progettare un adeguato sistema di drenaggio profondo, tenuto conto delle eventuali variazioni stagionali della quota della superficie stessa;

G) nel corso delle operazioni di scavo per le fondazioni dei manufatti e per la posa dei serbatoi interrati dovranno essere adottati dalla Direzione Lavori tutti gli accorgimenti tecnici utili al sostegno temporaneo delle scarpate di scavo, nel rispetto delle norme previste dal D.M. 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni).

Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione al cambio di destinazione d'uso della pista Wittine-Pianalunga da pista provvisoria di cantiere a pista di servizio per gli impianti di risalita, si ritiene che tale procedura, non comportando modificazione o trasformazione d'uso del suolo incidente sull'equilibrio idrogeologico del versante, non rientri nell'ambito d'applicazione della L.R. 45/89 così come peraltro specificato nei pareri, in premessa indicati, dell'ARPA Piemonte e del Corpo Forestale dello Stato.

I lavori dovranno essere portati a termine entro **QUATTRO ANNI** dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga dal versamento del deposito cauzionale previsto dall' articolo 8 della l.r. 45/1989 in quanto le opere sono realizzate col concorso finanziario pubblico.

Si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall' articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di opere di interesse pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Vito Debrando